



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 25/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ COOPERATIVA TELE OCCIDENTE (AUTORIZZATA ALLA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO “TELE OCCIDENTE”
OPERANTE IN AMBITO LOCALE SUL CANALE LCN 73) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 2/2021 - PROC. 3/22/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 marzo 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” e in particolare l’art 71, comma 2 ai sensi del quale “*I procedimenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l’applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 e, in particolare, l’art. 101 che ha istituito il “Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1°



gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Sicilia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2021/Rife prot. n. 106/GMB del 15 ottobre 2021, nel comunicare di aver provveduto alla registrazione e all’esame della programmazione trasmessa nel periodo compreso tra il 20 ed il 26 settembre 2021 dal fornitore di servizi media audiovisivi “*TELE OCCIDENTE - LCN 73*”, della società Cooperativa Tele Occidente, ha segnalato presunte violazioni alla disposizione di cui all’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto durante la trasmissione di alcuni notiziari di durata inferiore a 30 minuti risulta inserita una pausa pubblicitaria non consentita ed ha rilevato, altresì, la trasmissione di comunicazioni commerciali (“*Sposa 2000*” e “*Coccomobili*”) presentate dall’emittente come “*televendite*” ed aventi invece le caratteristiche di “*telepromozioni*”.

Con provvedimento CONT.N.2/ANNO2021/N°PROT.37937/2021 dell’8 novembre 2021, notificato in pari data alla società Cooperativa Tele Occidente, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5-bis, comma 3, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, per aver trasmesso sull’emittente “*TELE OCCIDENTE*”:

- una pausa pubblicitaria nel corso del notiziario, di durata inferiore a 30 minuti, andato in onda in data 21 settembre 2021 alle ore 14.16 ed in replica alle 15.01, alle 17.30, alle 19.30 e alle 23.30 della medesima giornata, contravvenendo alla disposizione che prevede una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti di trasmissione;
- i programmi “*Sposa 2000*” e “*Coccomobili*”, qualificandoli come *televendite* pur avendo gli stessi le caratteristiche di *telepromozioni*.



2. Deduzioni della società

La società Cooperativa Tele Occidente, a seguito della notifica del citato provvedimento CONT.N.2/ANNO2021/N°PROT.37937/2021, con nota del 7 dicembre 2021 (prot. n. 42456 del 9 dicembre 2021), ha presentato memorie giustificative ed ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione rappresentando quanto segue:

- il notiziario mandato in onda da “*TELE OCCIDENTE*” ha in media una durata di 40 minuti, mentre nella sola giornata in questione (e ciò può evincersi dagli esiti delle verifiche effettuate sull’intera settimana), per un problema tecnico, la regia automatica con cui viene assemblato il telegiornale ha scartato dei file contenenti alcuni servizi giornalistici riducendone la durata ad un tempo inferiore ai 30 minuti;
- il messaggio promozionale relativo a “*Sposa 2000*”, entrato in programmazione pochi giorni prima delle verifiche effettuate dal CO.RE.COM. Sicilia, è stato fornito con la dicitura “*televendita*”, e tale è stata pertanto considerata dall’emittente a seguito di una prima analisi del filmato;
- conferma della buona fede dell’emittente può trovarsi nella circostanza che, pur nel dubbio sulla corretta interpretazione della norma che si presume violata, la stessa ha provveduto a cambiare la dicitura da “*televendita*” a “*telepromozione*”, anche al fine di evitare di incorrere in ulteriori sanzioni che contribuirebbero a complicare la difficile situazione economica in cui attualmente versa.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta del 20 gennaio 2022 (nota prot. n. 4715 dell’8 febbraio 2022), ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e delle disposizioni di cui all’art. 5-*bis*, comma 3, della delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP. Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata unicamente la violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per i seguenti motivi:

- quanto alla trasmissione di una pausa pubblicitaria nel corso dei notiziari mandati in onda in data 21 settembre 2021, la circostanza addotta dalla società Cooperativa Tele Occidente riguardo al problema tecnico occorso alla regia automatica con cui viene assemblato il telegiornale, che avrebbe scartato dei file contenenti alcuni servizi giornalistici riducendone la durata ad un tempo inferiore ai 30 minuti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di notiziari televisivi possa essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell’illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha



commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la società Cooperativa Tele Occidente si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che l'infrazione contestata sia dipesa da un problema tecnico occorso al sistema di regia automatica, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, se la società avesse operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema di regia automatico, il problema tecnico che ha determinato la contrazione del tempo di trasmissione del notiziario sarebbe stato rilevato in tempo utile, evitando così l'inadempienza e, quanto meno, il protrarsi della stessa nelle repliche del notiziario trasmesse per il resto della giornata. Pertanto, la responsabilità della trasmissione di una pausa pubblicitaria non consentita nell'ambito di un telegiornale di durata inferiore a 30 minuti, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di regia. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

- quanto alla presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-bis, comma 3, dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nell'osservare preliminarmente che quest'ultimo prevede, tra l'altro, che nelle trasmissioni di *televendita* "*l'offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione*", va rilevato che nel caso di specie ogni valutazione in merito alla condotta del fornitore di



servizi media “*TELE OCCIDENTE*” non può prescindere dall’accertamento della natura delle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, riguardanti “*Sposa 2000*” e “*Cocomobili*”. In proposito, l’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, con la citata nota del 15 ottobre 2021 versata in atti, evidenzia che detti programmi, trasmessi in data 21, 22, 23, 24, 25 e 26 settembre 2021, negli orari specificamente indicati, pur essendo segnalati quali “*televendita*”, non possiedono le caratteristiche proprie di quest’ultima bensì quelle della “*telepromozione*”, definita dall’art. 2, comma 1, lett. mm), del d.lgs. n. 177/05 e dall’art. 1, comma 1, lett. f), dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, come “*ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti*”. Alla luce della definizione fornita, non vi è dubbio che la pubblicità in questione sia da qualificarsi quale “*telepromozione*”, dal momento che, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale diretta a promuovere determinati beni - c.d. invito a proporre - si esortano i telespettatori all’acquisto dei prodotti mediante l’esibizione degli stessi e tramite specifici richiami di carattere promozionale, comunque privi di immediati effetti negoziali in diretta televisiva. Le comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione presentano infatti una diversità strutturale-sostanziale rispetto alle *televendite* poiché perseguono il fine promozionale mediante un semplice messaggio di contenuto persuasivo-informativo, che in quanto tale risulta privo dell’elemento qualificante delle *televendite* che, nella definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. ii) del d.lgs. n. 177/05, consistono nell’“*offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire dietro pagamento, beni o servizi*” e rappresentano “*un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad incertam personam, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale, trattandosi di una vera e propria offerta al pubblico come configurata dall’articolo 1336 c.c*” (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014). Nel caso di specie, sebbene sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*televendita*”, non si riscontra la trasmissione di inviti rivolti ai telespettatori a utilizzare in diretta specifiche numerazioni telefoniche per acquistare i prodotti esibiti, né i presentatori delle *telepromozioni* manifestano la volontà di vincolarsi a dare esecuzione ad una proposta di contratto nei confronti di quanti, fra il pubblico in ascolto, dichiarassero eventualmente di accettarla, perfezionando in tal modo il contratto di scambio. Infatti, asserendo di non poter indicare il prezzo dei prodotti presentati poiché esso dovrà scaturire dal progetto su misura realizzato dai propri tecnici presso il salone d’esposizione e ricorrendo, tra l’altro, a espressioni, quali “*vi chiediamo soltanto di venirci a visionare...venite a trovarci...sceglierete fra i vari colori e materiali...fatevi fare un preventivo dai nostri venditori...troverete un ampio parcheggio...*”, i conduttori delle *telepromozioni* in esame si limitano a sollecitare un’eventuale transazione da concludersi, tuttavia, al di fuori dello spazio televisivo attraverso il quale la comunicazione commerciale è diffusa. In conclusione, l’accertata natura di



“telepromozione” dell’emesso televisivo costituisce ex se ragione per escludere l’applicazione della disposizione di cui all’art. 5-bis, comma 3, allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP che mira a disciplinare esclusivamente, sotto l’aspetto contenutistico, la fattispecie della “televendita” e conseguentemente risulta del tutto inconferente il riferimento ad essa compiuto nell’atto di contestazione CONT.N.2/ANNO2021/N°PROT.37937/2021 del CO.RE.COM.Sicilia;

CONSIDERATO che il notiziario di durata inferiore a 30 minuti andato in onda su “TELE OCCIDENTE” in data 21 settembre 2021 alle ore 14.16 ed in replica alle 15.01, alle 17.30, alle 19.30 e alle 23.30 della medesima giornata, risulta interrotto da pubblicità in violazione della disposizione di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Cooperativa Tele Occidente deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la violazione riscontrata risulta limitata ad una sola giornata di programmazione.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese,



i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 48.590,00 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Cooperativa Tele Occidente, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "*TELE OCCIDENTE*", con sede legale in Montelepre (PA), piazza della Vittoria n. 5, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 25/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 25/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 17 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba